



Dipartimento di Giustizia e Sicurezza del Cantone di Basilea Città

Servizi per la popolazione e migrazione

▷ Ufficio per esecuzioni penali

▶ **Penitenziario Bässlergut**




Regolamento interno

Penitenziario Bässlergut

Detenzione amministrativa

in base al § 10 co. 1 dell'Ordinanza sull'esecuzione giudiziaria (OEG)

Aggiornamento: 9 ottobre 2023



Servizi per la popolazione e migrazione

Indice

1.	Nozioni fondamentali	4
1.1	Ambito di applicazione	4
1.2	Note informative	4
2.	Ingresso.....	4
2.1	Indicazioni di carattere generale	4
2.2	Effetti 4	
3.	Alloggiamento e tempo libero	5
3.1	Ordine del giorno	5
3.2	Fabbisogni essenziali.....	5
3.3	Vitto 5	
3.4	Ordine della cella.....	5
3.5	Fumo 6	
3.6	Abbigliamento.....	6
3.7	Tutela della salute ed igiene.....	6
3.8	Passeggiata e sport.....	6
3.9	Apparecchiature elettroniche.....	6
3.10	Internet e videochiamata	7
3.11	Biblioteca 7	
3.12	Propri libri, giornali e riviste	7
3.13	Sistemi di chiamata (sistema di allarme con pulsante manuale, sistema di interfono, sistema di chiamata in cella).....	7
3.14	Locali di servizio e uffici del personale carcerario.....	7
3.15	Riguardo 7	
3.16	Condotta in carcere	7
4.	Finanze	8
4.1	Conto 8	
4.2	Consegna di risorse finanziarie	8
4.3	Contributi finanziari.....	8
5.	Lavoro.....	8
5.1	Indicazioni di carattere generale	8
5.2	Retribuzione	9
6.	Visite.....	9
6.1	Orari e durate delle visite	9
6.2	Attuazione della visita.....	9
6.3	Restrizione del diritto di visita.....	9
7.	Telefono, posta e merci.....	9

Servizi per la popolazione e migrazione

7.1	Telefono	9
7.2	Posta	10
7.3	Acquisto e accettazione di merci.....	10
8.	Consulenza e cura pastorale.....	10
8.1	Offerte	10
8.2	Iscrizione	11
9.	Cure mediche.....	11
9.1	Obbligo di comunicazione in caso di malattia e infortunio	11
9.2	Assistenza medica.....	11
9.3	Ricovero in ospedale e in clinica	11
9.4	Trattamento dentistico.....	11
9.5	Farmaci	11
9.6	Spese sanitarie.....	12
10.	Misure di sicurezza.....	12
10.1	Controlli	12
10.2	Speciali misure di sicurezza	12
11.	Diritto disciplinare	12
11.1	Principi	12
11.2	Violazioni di obblighi.....	13
11.3	Misure disciplinari	13
12.	Uscita, espulsione e trasferimento	14
12.1	Uscita ed espulsione	14
12.2	Trasferimento	14
13.	Possibilità di ricorso	14
13.1	Ricorso	14
13.2	Denuncia all'autorità di sorveglianza.....	15
14.	Disposizioni finali	15

Servizi per la popolazione e migrazione

1. Nozioni fondamentali

1.1 Ambito di applicazione

¹ Questo regolamento interno trova applicazione per le persone di sesso maschile a partire dal 15° anno d'età detenute nel penitenziario, nei confronti delle quali è stata disposta una carcerazione amministrativa ordinata sulla base del diritto in materia di stranieri.

1.2 Note informative

¹ La direzione del carcere rilascia note informative che concretizzano, definendolo in dettaglio, il regolamento interno.

2. Ingresso

2.1 Indicazioni di carattere generale

¹ Nuovi detenuti vengono al loro ingresso in carcere informati, in maniera per loro comprensibile, riguardo ai loro diritti e doveri.

² Il giorno dell'ingresso o il giorno successivo la persona detenuta ha il diritto di effettuare, a spese del carcere, una telefonata ad una terza persona riguardo al luogo dove essa attualmente si trova. Può, inoltre, far informare, da parte dell'ufficio della migrazione competente, una persona che si trova in Svizzera.

³ Dopo l'ingresso, la persona detenuta ha la possibilità di parlare con la direzione del carcere.

⁴ Ad ogni nuovo ingresso e dopo ogni rientro in carcere (a seguito di un ricovero ospedaliero o degenza in una clinica, un'udienza in tribunale o una conduzione all'ambasciata, ecc.) viene controllata l'identità e viene eseguita una perquisizione personale.

⁵ Ogni nuovo detenuto che entra in carcere viene sottoposto ad una visita medica da parte del servizio medico del penitenziario, al fine di appurare eventuali deficienze del suo stato di salute.

⁶ L'assegnazione della cella viene effettuata da parte del penitenziario. La persona detenuta viene alloggiata in una cella singola o doppia. Non sussiste alcun diritto ad una cella singola o ad un cambio in una determinata cella o sezione di custodia.

⁷ Nell'assegnazione delle celle si tiene conto della separazione fra adulti e minori. Sono possibili eccezioni, laddove interessi specifici dei minori rendono necessaria un'unione e i minori hanno espresso per iscritto un rispettivo desiderio in tal senso. L'ufficio della migrazione competente informa l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) dell'ingresso in carcere del minore.

2.2 Effetti

¹ In occasione del controllo all'ingresso in carcere viene redatto un inventario degli effetti personali che viene presentato al detenuto ai fini della conferma scritta. Variazioni riguardo all'entità degli effetti personali vengono mantenute continuamente aggiornate.

² La persona detenuta può, nella misura in cui lo consenta lo spazio a disposizione, conservare nella propria cella effetti che non pregiudichino la quiete, l'ordine e la sicurezza.

³ Gli oggetti non contemplati al co. 2 come pure i documenti d'identità vengono tenuti in custodia dall'ufficio addetto alla gestione degli effetti personali. Il penitenziario risponde solo per gli oggetti che si trovano in sua custodia.

Servizi per la popolazione e migrazione

⁴ Bagagli di grandi dimensioni possono essere registrati nell'inventario degli effetti personali dopo un controllo sommario senza elencazione del contenuto.

⁵ Oggetti la cui custodia supera le capacità del penitenziario possono essere rifiutati o custoditi a spese della persona detenuta. Nel caso non sia possibile né il rifiuto né la conservazione, gli oggetti possono essere distrutti.

⁶ È vietato tenere animali.

→ Per maggiori dettagli vedasi Nota informativa n. 1 (Effetti e accettazione di merci)

3. Alloggiamento e tempo libero

3.1 Ordine del giorno

¹ Un piano giornaliero, consultabile in ogni sezione, fornisce informazioni sul programma delle attività giornaliere. La direzione del carcere può deliberare disposizioni divergenti in qualsiasi momento, qualora motivazioni di carattere operativo interne al penitenziario lo richiedano.

→ Per maggiori dettagli vedasi Nota informativa n. 3 (Programma giornaliero)

3.2 Fabbisogni essenziali

¹ Le persone detenute ricevono durante il loro soggiorno in carcere tutto ciò di cui necessitano per i loro fabbisogni essenziali a titolo gratuito.

3.3 Vitto

¹ Il vitto prevede che la persona detenuta riceva tre volte al giorno un pasto sufficiente ed equilibrato. Per quanto possibile sono tenute in considerazione particolare preferenze alimentari dettate da convinzione religiosa o etica.

² Alimentazione speciale terapeutica, come ad esempio cibo dietetico, viene fornita solo su prescrizione del medico del carcere.

³ Non sono consentite consegne di pasti da parte di esterni.

⁴ I pasti hanno luogo generalmente nelle celle o nella sala ricreativa della sezione.

→ Per maggiori dettagli vedasi Nota informativa n. 4 (Vitto e acquisto)

3.4 Ordine della cella

¹ La persona detenuta è tenuta a tenere in ordine la cella e provvedere alla sua periodica pulizia. Vigge l'obbligo di aver cura dell'inventario. È vietato apporre qualsiasi pittura, scritta o adesivo alle pareti o all'arredo. Per foto, immagini, ecc. si deve usare l'apposita lavagna.

² Foto, immagini, oggetti, ecc. che offendono la morale e il pudore o potrebbero essere atti a turbare l'ordine nell'istituto carcerario, vengono rimossi.

³ Apparecchi radio e TV sono da utilizzare con volume moderato.

⁴ Danni intenzionali o dovuti a negligenza grave possono comportare l'obbligo di risarcimento e l'adozione di misure disciplinari. Ci si riserva il diritto del perseguimento penale.

Servizi per la popolazione e migrazione

→ Per maggiori dettagli vedasi Nota informativa n. 7 (Ordine della cella e pulizia)

3.5 Fumo

¹ Nel penitenziario inclusa l'intera area vige un severo divieto di fumare per le persone detenute. Fanno eccezione le celle e i cortili per la passeggiata, come pure zone appositamente contrassegnate.

² Nel penitenziario inclusa l'intera area a detenuti di età inferiore ai 16 anni non è permesso fumare né possedere tabacchi. Al personale di servizio del penitenziario e alle altre persone detenute non è permesso vendere o cedere loro tabacchi.

3.6 Abbigliamento

¹ La persona detenuta indossa, in linea di principio, abiti propri. Sul posto di lavoro e durante visite e soggiorni in celle di sicurezza, nonché in caso di arresti disciplinari il detenuto indossa gli indumenti prescritti dal carcere e fornitigli in prestito.

² I detenuti sono tenuti in carcere a vestirsi in modo appropriato.

³ Se una persona detenuta non possiede sufficienti capi di vestiario, il penitenziario glieli fornisce in prestito.

3.7 Tutela della salute ed igiene

¹ La persona detenuta deve osservare le necessarie misure d'igiene e tutela della salute, nonché rispettare le disposizioni del medico del carcere, del servizio sanitario del carcere e del personale carcerario.

Il detenuto è tenuto, in particolare, alla regolare cura del corpo. Sussiste la possibilità di fare la doccia e radersi quotidianamente.

→ Per maggiori dettagli vedasi Nota informativa n. 6 (Cura del corpo)

3.8 Passeggiata e sport

¹ La persona detenuta ha diritto a intrattenersi quotidianamente almeno tre ore nell'assegnato cortile per la passeggiata. La passeggiata ha luogo come da piano giornaliero.

² Il detenuto può utilizzare la sala fitness, in linea di principio, una volta alla settimana.

³ In via eccezionale i tempi della passeggiata e le possibilità di praticare attività sportiva possono venir limitati per motivi di sicurezza o di carattere operativo interno.

3.9 Apparecchiature elettroniche

¹ I detenuti possono utilizzare, a spese del carcere, gli apparecchi televisivi con radio integrata che si trovano nelle celle. Inoltre, possono acquistare, a proprie spese, apparecchi radiofonici, dispositivi di riproduzione audio e console per videogiochi senza funzioni di telecamera, video e Internet. Tutte le altre apparecchiature elettroniche non sono consentite.

² Il contenuto oggetto di consumo non deve pregiudicare la quiete, l'ordine e la sicurezza del carcere. Sono in particolare vietati contenuti pornografici o illegali.

Servizi per la popolazione e migrazione

3.10 Internet e videochiamata

¹ I detenuti hanno accesso ad Internet e la possibilità di effettuare videochiamate a spese del penitenziario.

→ Per maggiori dettagli vedasi Nota informativa n. 12 (Internet e videochiamata)

3.11 Biblioteca

¹ Su rispettiva richiesta vengono messi gratuitamente a disposizione della persona detenuta libri della biblioteca del carcere.

3.12 Propri libri, giornali e riviste

¹ La persona detenuta può portare con sé giornali, riviste e libri o ordinarli a proprie spese tramite l'amministrazione penitenziaria, purché il proprio conto abbia un saldo sufficiente.

La quantità consentita di materiale di lettura in cella può essere limitata per motivi di sicurezza. Vi è la possibilità di scambiare, di volta in volta, i libri con quelli custoditi con gli effetti personali

³ Sono vietati media il cui contenuto pregiudichi la quiete, l'ordine e la sicurezza del carcere. Questi includono, in particolare, scritti dal contenuto pornografico o illegale.

3.13 Sistemi di chiamata (sistema di allarme con pulsante manuale, sistema di interfono, sistema di chiamata in cella)

¹ I sistemi servono in linea di principio alla sicurezza. Non è consentito utilizzarli in modo improprio.

3.14 Locali di servizio e uffici del personale carcerario

¹ L'accesso ai locali di servizio o agli uffici della sezione del personale carcerario è interdetto ai detenuti.

3.15 Riguardo

¹ È vietata qualsiasi forma di propaganda razzista o sovversiva. Ciò può includere anche l'esposizione o la diffusione visiva o uditiva di simboli o contenuti politici.

² Così che gli altri detenuti e le immediate vicinanze del carcere non vengano disturbati, è vietato far rumore. Ciò include in particolare schiamazzi, comunicazione mediante percussione di oggetti e grida.

3.16 Condotta in carcere

¹ Il personale penitenziario e le persone detenute trattano reciprocamente gli uni gli altri educatamente e con rispetto.

² I detenuti devono astenersi da tutto ciò che turbi o comprometti l'ordinato svolgimento della detenzione amministrativa e il mantenimento della sicurezza e dell'ordine nel carcere.

³ Le persone detenute devono attenersi alle disposizioni penitenziarie e osservare le istruzioni del personale.

Servizi per la popolazione e migrazione

⁴ Rapporti privati e di affari (ad. es. acquisto, scambio, donazione) fra le persone detenute e il personale carcerario come pure rapporti d'affari dei detenuti fra di loro sono vietati. In merito a possibili eccezioni decide la direzione del carcere.

Scommesse, giochi d'azzardo e di abilità aventi per oggetto denaro o oggetti di valore sono vietati.

→ Per maggiori dettagli vedasi Nota informativa n. 3 (Programma giornaliero)

4. Finanze

4.1 Conto

¹ Per ogni persona detenuta viene tenuto un conto. Questo serve al pagamento delle spese personali durante la detenzione amministrativa.

² La persona detenuta riceve, su richiesta, un rendiconto scritto.

4.2 Consegna di risorse finanziarie

¹ È vietato il possesso di denaro contante, valuta di qualsivoglia tipo, carte di credito o assegni. Qualsiasi risorsa finanziaria deve essere ceduta, senza ulteriore sollecito, al personale carcerario.

² Contante valido in franchi svizzeri viene messo a disposizione della persona detenuta sul suo conto. Tutte le altre risorse finanziarie vengono prese in custodia dall'ufficio addetto alla gestione degli effetti personali.

4.3 Contributi finanziari

¹ Fondi validi destinati alle persone detenute possono essere trasferiti in franchi svizzeri tramite vaglia postale o bonifico bancario sul conto indicato dal carcere o consegnati in contanti direttamente al carcere. I fondi verranno accreditati poi sul conto della persona detenuta.

² Le persone detenute possono far pervenire risorse finanziarie a terzi solo con il consenso della direzione del carcere. Le persone detenute non possono far pervenire le une alle altre risorse finanziarie.

→ Per maggiori dettagli vedasi Nota informativa n. 2 (Finanze)

5. Lavoro

5.1 Indicazioni di carattere generale

¹ La persona detenuta ha la possibilità di prestare attività lavorativa, nell'ambito dell'offerta di lavoro disponibile e delle possibilità operative interne dell'istituto penitenziario, a partire dal quarto giorno di detenzione in carcere. Essa non è tenuta ad accettare l'offerta di lavoro.

² Vengono offerti lavori nel settore della produzione e della pulizia. L'assegnazione del posto di lavoro viene effettuata dalla direzione del carcere, tenendo conto delle esigenze e delle possibilità del carcere stesso, nonché delle capacità, dell'istruzione e delle preferenze della persona detenuta. La direzione del carcere decide in merito ad eventuali cambiamenti e variazioni delle mansioni lavorative.

³ Qualora la persona detenuta accetti l'offerta di lavoro, essa deve svolgere coscientemente il lavoro assegnatole, nonché rispettare il piano giornaliero e gli orari di lavoro.

Servizi per la popolazione e migrazione

5.2 Retribuzione

¹ La persona detenuta riceve per il lavoro prestato un compenso che dipende dalla propria prestazione. La direzione del carcere stabilisce l'ammontare della retribuzione, tenendo in considerazione le direttive del Concordato sull'esecuzione delle pene e delle misure della Svizzera nord-occidentale e della Svizzera interna.

² Il compenso per il lavoro viene accreditato settimanalmente sul conto della persona detenuta.

→ Per maggiori dettagli vedasi Nota informativa n. 10 (Lavoro)

6. Visite

6.1 Orari e durate delle visite

¹ La persona detenuta ha diritto a due ore di visita al giorno. Non è necessario un permesso di visita. In linea di principio, le visite sono consentite solo durante gli orari di visita previsti. In merito ad eventuali eccezioni decide la direzione del carcere previa richiesta.

6.2 Attuazione della visita

¹ I visitatori e le visitatrici devono attenersi alle disposizioni in vigore e alle indicazioni del personale carcerario. Essi devono identificarsi con un documento ufficiale valido e sottoporsi a controlli. Bambini di età inferiore ai dieci anni sono esonerati dall'obbligo di identificazione. Bambini e minori di età inferiore ai 18 anni sono generalmente ammessi alla visita, solo se accompagnati da una persona adulta. Effetti quali telefoni cellulari, portafogli e chiavi devono essere depositati su indicazione del personale del carcere al di fuori dalla sala visite.

² I visitatori o le visitatrici non possono consegnare direttamente nulla alla persona detenuta, né ricevere alcuna cosa direttamente da essa. Esentati da questo regolamento sono la consegna o il ricevimento di documenti in presenza del personale carcerario.

³ Dopo la visita, in motivati casi, al fine di evitare l'introduzione clandestina di oggetti proibiti, le persone detenute possono essere sottoposte ad una perquisizione personale.

6.3 Restrizione del diritto di visita

¹ In caso di divieto ufficiale di contatto, di violazione del regolamento delle visite o di minaccia alla sicurezza e all'ordine dell'istituto carcerario, le persone possono essere escluse dalla visita o la visita può essere interrotta.

→ Per maggiori dettagli vedasi Nota informativa n. 5 (Visite)

7. Telefono, posta e merci

7.1 Telefono

¹ La persona detenuta ha la possibilità di effettuare telefonate a proprie spese utilizzando gli apparecchi telefonici previsti a tale scopo nelle sezioni.

² Al momento dell'ingresso in carcere, la persona detenuta può effettuare telefonate ad avvocati/avvocatesse e alle autorità, nonché telefonate per promuovere la procedura di allontanamento (ad es. riguardo al reperimento di documenti) a spese del carcere.

Servizi per la popolazione e migrazione

La proprietà e l'uso di cellulari e ricevitori di chiamata privati come pure di altri dispositivi di trasmissione dati e di comunicazione privati sono vietati.

7.2 Posta

¹ La persona detenuta ha diritto a ricevere e spedire lettere, nonché - in quantità limitata - pacchi.

² Il penitenziario si fa carico dei costi per le lettere spedite dalla persona detenuta entro i confini nazionali (posta A e B) come pure per qualsiasi corrispondenza che serva all'esecuzione della procedura di allontanamento.

³ La posta in uscita è da consegnare al personale del carcere. La destinataria o il destinatario e il suo indirizzo come pure il nome e il cognome del mittente devono essere apposti in modo chiaro. La persona detenuta è tenuta a contrassegnare la posta destinata ad avvocati/avvocatesse o alle autorità con un'annotazione ben visibile «Posta per l'avvocato» o «Posta per le autorità».

⁴ La spedizione può avvenire poi in giornata, solo se la posta viene consegnata entro le ore 9:00 (dal lunedì al venerdì) al personale carcerario. La spedizione non ha luogo di sabato, di domenica e nei giorni festivi. Lettere in uscita vincolate da un termine devono essere consegnate assolutamente di persona dal mittente al personale carcerario, laddove la persona detenuta deve annotare sulla busta della lettera data e ora della consegna.

⁵ L'amministrazione penitenziaria fa eseguire controlli sui contenitori della posta in arrivo, mantenendo comunque la segretezza della corrispondenza. In caso di sospetta minaccia di pericolo per la sicurezza e l'ordine può essere eseguito un controllo del contenuto. Esentata da controlli è la corrispondenza di avvocati e autorità.

⁶ Pacchi in arrivo sono soggetti alle disposizioni relative all'accettazione di merci.

Ci si riserva il diritto del perseguimento penale.

7.3 Acquisto e accettazione di merci

¹ Persone detenute che dispongono sul proprio conto di sufficienti mezzi finanziari possono effettuare un acquisto per il proprio fabbisogno, di norma, una volta alla settimana nel chiosco interno al carcere.

² Merci recapitate per le persone detenute vengono accettate dal penitenziario, solo se queste non pregiudicano la quiete, l'ordine e la sicurezza in carcere.

³ Le merci vengono controllate dal personale carcerario.

⁴ Persone detenute d'età inferiore ai 16 anni non possono acquistare tabacchi. Tabacchi recapitati per loro non vengono accettati dal penitenziario.

→ **Per maggiori dettagli vedasi Note informative n. 1 (Effetti e accettazione di merci) e n. 4 (Vitto e acquisto)**

8. Consulenza e cura pastorale

8.1 Offerte

¹ Le persone detenute hanno accesso alla consulenza legale per persone colpite da misure coercitive fornita dal Centro di consulenza per richiedenti asilo (BAS).

Servizi per la popolazione e migrazione

² La consulenza e l'assistenza pastorale sono fornite da un operatore o un'operatrice pastorale

³ Su richiesta, la direzione penitenziaria mette la persona detenuta in contatto con le autorità e con altri centri di consulenza.

8.2 Iscrizione

¹ L'iscrizione per un colloquio di consulenza o assistenza avviene tramite il relativo modulo di iscrizione.

→ Per maggiori dettagli vedasi Nota informativa n. 9 (Consulenza e cura pastorale)

9. Cure mediche

9.1 Obbligo di comunicazione in caso di malattia e infortunio

¹ In caso di malattia o infortunio, la persona detenuta deve rivolgersi immediatamente al personale di sorveglianza o al servizio medico del carcere.

9.2 Assistenza medica

¹ L'assistenza medica di base è sempre garantita. Non è prevista la libera scelta del medico per le persone detenute.

² Vengono effettuate regolarmente visite mediche. Inoltre, il detenuto può presentare in qualsiasi momento una richiesta di visita medica da parte del servizio medico del carcere. La decisione di effettuare o meno la visita spetta, in linea di principio, al servizio medico. In casi di emergenza è garantita un'assistenza medica immediata.

9.3 Ricovero in ospedale e in clinica

¹ Se le condizioni di salute di una persona detenuta ne richiedono il trasferimento in un ospedale o in una clinica psichiatrica, il medico del carcere o lo/a psichiatra del carcere ne richiede prima il consenso dell'ufficio della migrazione competente. In casi urgenti, il trasferimento deve essere disposto dal medico del carcere o dallo/a psichiatra del carcere, informandone contemporaneamente l'ufficio della migrazione.

² A condizione che la privazione della libertà non venga interrotta dall'ufficio della migrazione, l'interessato continua, durante la degenza in ospedale o in clinica, ad essere considerato un detenuto Egli deve attenersi alle disposizioni della direzione carceraria e del personale dell'ospedale o della clinica.

9.4 Trattamento dentistico

¹ Trattamenti dentistici hanno luogo, solo se non sono improrogabili. Un ulteriore trattamento può essere accordato, se i costi sostenuti sono garantiti dalla persona detenuta o da terzi sostenitori dei costi.

² I trattamenti sono predisposti dal servizio medico del carcere ed eseguiti nel carcere di detenzione preventiva di Basilea Città dal medico del carcere. La decisione di rivolgersi ad un ospedale, una clinica o a un medico specialista viene presa dal medico del carcere, dopo aver consultato in merito il competente ufficio della migrazione.

9.5 Farmaci

¹ Le persone detenute possono assumere solo i farmaci approvati o prescritti dal medico del carcere, dallo/a psichiatra del carcere, dal/dalla dentista del carcere o dal servizio medico del carcere. È in linea di principio vietato il possesso di farmaci. Riguardo ad eccezioni in tal senso decide il servizio medico del carcere.

Servizi per la popolazione e migrazione

² Farmaci prescritti che non vengono assunti da una persona detenuta vengono ritirati e rispettivamente documentati.

³ La cura e assistenza dei tossicodipendenti è, nell'ambito delle competenze e delle possibilità cantonali, orientata alla specifica situazione degli interessati.

9.6 Spese sanitarie

¹ Alle persone detenute vengono offerte a titolo gratuito cure mediche e dentistiche di base.

→ Per maggiori dettagli vedasi Note informative n. 2 (Finanze) e n. 8 (Medico, dentista e psichiatra, farmaci)

10. Misure di sicurezza

10.1 Controlli

¹ Su ordine della direzione del carcere, le persone detenute, i loro effetti personali e il loro alloggio, nonché i visitatori e le visitatrici come pure gli effetti personali di questi possono essere sottoposti ad ispezione. La direzione del carcere può, in caso di ragionevole sospetto, far eseguire test alcolemici e antidroga sulle persone detenute.

² Un riscontro positivo viene perseguito con un'azione disciplinare. Il rifiuto di sottoporsi al controllo o la sua manipolazione viene considerato come un risultato positivo. I costi di test alcolemici e antidroga sono, in caso di esito positivo, a carico della persona detenuta, nella misura in cui essa disponga dei mezzi finanziari necessari.

³ Controlli per garantire l'ordine nelle celle avvengono, in linea di principio, in presenza della persona detenuta. Controlli delle celle a garanzia della sicurezza vengono eseguiti in assenza della persona detenuta. Essa viene in seguito informata del controllo.

⁴ Le perquisizioni personali vengono effettuate da addetti/assistenti alla custodia e sorveglianza. Il personale di polizia di sesso maschile può essere chiamato a prestare assistenza. Perquisizioni personali intime vengono effettuate da personale specializzato di sesso maschile con formazione medica.

10.2 Speciali misure di sicurezza

¹ Se vi sono indizi concreti che una persona detenuta possa evadere, che sussiste il rischio di una propria e/o altrui messa in pericolo o il rischio di considerevoli danni materiali, la direzione del carcere può ordinare misure di sicurezza speciali.

² Le misure possono essere mantenute solo fintanto che sussiste un impellente motivo per farlo.

→ Per maggiori dettagli vedasi Nota informativa n. 11 (Misure disciplinari/ speciali misure di sicurezza)

11. Diritto disciplinare

11.1 Principi

¹ A detenuti che violano colpevolmente la Legge sull'esecuzione giudiziaria (LEG), le sue disposizioni attuative, il regolamento interno del carcere, altri regolamenti penitenziari e ordini della direzione o del

Servizi per la popolazione e migrazione

personale del carcere possono essere imposte sanzioni disciplinari. Ci si riserva il diritto del perseguimento penale. Reati punibili d'ufficio vengono denunciati.

² Qualora la persona detenuta abbia causato danni con la propria errata condotta, oltre alla sanzione disciplinare, essa può essere obbligata a pagare un consono risarcimento dei danni. Fondi a copertura dei danni possono essere attinti dal conto della persona detenuta.

³ Alla base della procedura disciplinare sta il rapporto del personale carcerario. La persona detenuta viene ascoltata (diritto di audizione). Essa rimane in una cella ad essa assegnata fino alla definizione in prima istanza del procedimento disciplinare.

11.2 Violazioni di obblighi

¹ Valgono come violazione di obblighi in particolare:

- a. percosse, aggressione o minacce;
- b. insulti;
- c. fuga o preparativi di fuga;
- d. mancato rispetto delle procedure operative dell'istituto carcerario o dell'ordine del giorno;
- e. possesso o consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché di alcolici;
- f. stabilire contatti non autorizzati con persone all'interno e all'esterno del carcere;
- g. procurare, procurarsi o possedere oggetti illeciti;
- h. danneggiamento di beni materiali;
- i. appropriazione di beni altrui;
- j. conduzione di giochi d'azzardo aventi per oggetto denaro o merci

² Possono essere sanzionati anche il tentativo, l'istigazione e il favoreggiamento della commissione di illeciti disciplinari.

11.3 Misure disciplinari

¹ La direzione penitenziaria può ordinare le seguenti misure disciplinari:

- a. ammonizione scritta;
- b. privazione o limitazione della disponibilità di fondi per un periodo di fino a sei mesi;
- c. privazione o limitazione delle attività ricreative per un periodo di fino a sei mesi;
- d. privazione o limitazione dei contatti con l'esterno, ad esempio divieto di visite o telefonate, per un periodo di fino a tre mesi;
- e. revoca della possibilità di lavoro per un periodo di fino a tre mesi;
- f. ammenda da 20 a 300 franchi svizzeri;
- g. segregazione cellulare fino a 30 giorni;
- h. arresto in una cella particolare fino a 10 giorni.

² L'ammonizione scritta è la misura disciplinare più leggera, l'arresto quella più severa. Il tipo e la durata delle misure disciplinari vengono determinati dal tipo di violazione di obblighi o di compromissione del funzionamento dell'istituto carcerario, nonché dalla colpevolezza della persona detenuta.

Servizi per la popolazione e migrazione

³ Se risulta opportuno in base alla specifica violazione di obblighi o di compromissione del funzionamento dell'istituto carcerario, possono essere disposte più misure disciplinari contemporaneamente.

⁴ Una volta conclusa la procedura probatoria e concesso il diritto di essere ascoltati, la direzione penitenziaria può disporre la relativa misura disciplinare. La disposizione deve essere redatta in forma scritta, denominata come disposizione, motivata e accompagnata da istruzioni sulle modalità di ricorso. Questa viene comunicata verbalmente alla persona detenuta. Il ricevimento deve essere confermato con la firma.

⁵ Gli oggetti e i beni ottenuti tramite infrazioni disciplinari o con i quali sono state commesse infrazioni disciplinari possono essere utilizzati a beneficio del Cantone di Basilea Città, resi inutilizzabili o distrutti. La direzione del carcere può concedere eccezioni.

⁶ L'ufficio della migrazione competente viene informato delle misure disciplinari disposte.

→ Per maggiori dettagli vedasi Nota informativa n. 11 (Misure disciplinari/speciali misure di sicurezza)

12. Uscita, espulsione e trasferimento

12.1 Uscita ed espulsione

¹ Al momento dell'uscita, la persona detenuta riceve di ritorno i propri effetti personali, documenti d'identità e beni. Le viene versato o trasferito tramite bonifico bancario l'intero saldo attivo presente sul suo conto. La persona detenuta conferma il ricevimento dei propri effetti personali, dei propri documenti di identificazione e dei propri beni apponendo la propria firma sull'inventario degli effetti personali e sul rendiconto finale. Le viene, poi, consegnata una copia di entrambi i documenti.

² Al momento dell'uscita, la persona detenuta deve prendere con sé tutti gli effetti personali. Dopo la scadenza di tre mesi dall'uscita, effetti personali non ripresi in consegna dal detenuto vengono avviati al realizzo o alla distruzione.

³ Nel caso dell'esecuzione di un'espulsione, effetti personali, documenti di identificazione e beni, nonché il saldo attivo che rimane sul conto della persona da espellere dopo un eventuale addebito del contributo alle spese di rimpatrio vengono consegnati, trasferiti tramite bonifico o versati al competente ufficio della migrazione con destinazione la persona da espellere.

12.2 Trasferimento

¹ In caso di trasferimento a un altro carcere o istituto, l'intero saldo attivo sul conto della persona detenuta viene trasferito tramite bonifico o versato all'istituto subentrante. Effetti personali, documenti di identificazione e beni vengono consegnati all'istituto subentrante per il corretto impiego.

² Gli effetti che non possono essere trasportati insieme alla persona detenuta (ad es. per via delle loro dimensioni) vengono forniti in un secondo tempo dal carcere. Le spese di trasporto vengono messe in conto alla persona detenuta.

13. Possibilità di ricorso

13.1 Ricorso

¹ Ricorsi contro disposizioni della direzione del carcere possono essere presentati al Dipartimento di Giustizia e Sicurezza del Cantone di Basilea Città.

Servizi per la popolazione e migrazione

² I ricorsi sono da presentare alla preposta autorità di appello entro dieci giorni dalla dichiarazione della disposizione. Entro 30 giorni dalla stessa data, deve essere depositata la motivazione del ricorso, che deve contenere le istanze e le relative motivazioni con indicazione dei mezzi probatori. Il procedimento di ricorso può essere soggetto a spese; in caso il ricorso venga totalmente o in parte respinto al/alla ricorrente può essere addebitata una tassa di giustizia.

13.2 Denuncia all'autorità di sorveglianza

¹ Circostanze e fatti, in particolare trattamenti personali impropri, che richiedono l'intervento della direzione del carcere, possono essere denunciati a questa da qualsiasi persona. Essa viene informata entro un ragionevole periodo di tempo su come si è provveduto in risposta alla segnalazione.

² Se la persona che ha effettuato la denuncia non è soddisfatta di come si è provveduto in risposta alla denuncia, può segnalarlo alla direzione dell'Ufficio per esecuzioni penali accludendo una breve motivazione.

14. Disposizioni finali

Questo regolamento interno entra in vigore il 9 ottobre 2023 e sostituisce le versioni finora esistenti.

Basilea, 9 ottobre 2023

La direzione del carcere